

## Università degli Studi di Messina

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

# REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

(CLASSE LMG01)

#### Art. 1- Premessa e contenuto

- 1. E' attivato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA, secondo la vigente normativa di Ateneo. Il corso appartiene alla Classe LMG01 ed ha durata di 5 anni per complessivi 300 crediti.
- 2. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
- 3. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
- 4. Il presente Regolamento, anche al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità dell'offerta formativa, disciplina:
- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) gli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente ed i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste ed i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere ed i relativi crediti;
- 1) le modalità di verifica di altre competenze richieste ed i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero ed i relativi crediti:
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) gli eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;

- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) l'articolazione della docenza in seno al Corso di Studio, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 26;
- s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio.

#### Art. 2 - Obiettivi formativi

- 1. Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza mira a far conseguire la completezza della formazione nei diversi settori professionali cui il titolo dà accesso. A tal fine, assicura l'acquisizione sia dell'insieme delle conoscenze essenziali in campo giuridico, attraverso lo studio analitico ed interdisciplinare delle varie branche del diritto, con elementi di approfondimento, anche di carattere storico, utili a valutare l'evoluzione degli istituti del diritto positivo, sia di particolari abilità, indispensabili nell'affrontare problemi interpretativi e applicativi del diritto, comprese le tecniche di una buona metodologia di analisi e di aggiornamento. Il relativo percorso di studi attua un indirizzo formativo coerente rispetto alle rinnovate esigenze dei vari settori professionali cui possono accedere i laureati della classe, orientando i contenuti agli obiettivi formativi qualificanti definiti dal D.M. 25 novembre 2005, che si intendono in questa sede integralmente richiamati e recepiti.
- 2. In conformità a tali obiettivi, il Corso fornisce, anzitutto, una solida formazione di base e caratterizzante, attraverso l'insegnamento approfondito delle materie di studio relative ai diversi ambiti disciplinari di cui al menzionato decreto. Il contenuto dei diversi insegnamenti, per risultare sempre coerente con gli obiettivi formativi della classe di laurea e con le rinnovate e sempre più complesse esigenze dei vari settori professionali cui possono accedere i laureati della classe, è costantemente aggiornato, sviluppato in forma interdisciplinare e tesa a stimolare l'acquisizione e l'affinamento di una buona metodologia interpretativa, di buone capacità analitiche e sintetiche, di conoscenze su cui basare valutazioni di carattere critico, nonché delle abilità richieste per cogliere le implicazioni e connessioni sistematiche dei problemi giuridici. Pur nella unitarietà del percorso formativo, sono poi proposti, mediante una congrua diversificazione degli insegnamenti affini e integrativi, sei indirizzi (storico-giuridico, filosofico-giuridico e filosofico-politico; privatistico; pubblicistico; commercialistico-navigazionistico; internazionalistico, comparatistico e dell'Unione europea; penalistico) finalizzati ad una migliore caratterizzazione del predetto percorso formativo per consentire al laureato l'acquisizione di competenze e conoscenze specifiche in determinati settori utili nella prospettiva di una successiva specializzazione professionale post laurea. Pertanto, se, da un lato, il curriculum del Corso di laurea presenta contenuti formativi molto articolati, con un numero significativo di insegnamenti attivati e una elevata diversificazione delle materie di studio, dall'altro lato, attraverso la previsione di una base formativa vincolata e caratterizzante, si raggiunge l'obiettivo fondamentale di dare al laureato un forte legame sistematico ed interdisciplinare tra le varie conoscenze giuridiche, che tendono a settorializzarsi e frammentarsi, unitamente alle conoscenze e competenze necessarie per affrontare successivamente anche percorsi variegati differenziati. 3. I contenuti del Corso e le metodologie impiegate nelle attività formative sono, inoltre, finalizzati a far sì che i laureati
- acquisiscano ed utilizzino con sicura padronanza i linguaggi tecnici caratterizzanti delle singole branche del diritto, sappiano valutare i singoli istituti del diritto positivo, oltre che nella loro configurazione dogmatica e nelle innovazioni essi via prospettiva in via introdotte. anche nella storica: - sappiano recepire gli influssi derivanti dai rinnovati contesti sopranazionali di produzione ed applicazione del diritto ed acquisire padronanza nell'impiego degli strumenti informatici e dei più sofisticati e moderni sistemi multimediali di reperimento di fonti materiali giuridici. Inoltre, il curriculum formativo, per consentirne l'utilizzazione nei corsi di specializzazione post laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti (o moduli di altri insegnamenti) caratterizzati da specifiche prevede l'acquisizione adeguate metodologie, di conoscenze

- della deontologia professionale, della logica e argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica;
- del linguaggio giuridico inglese.
- 4. I suindicati obiettivi di formazione sono, in linea di principio, comuni alle diverse aree omogenee del Corso, ossia ai diversi «blocchi tematici» che compongono il piano di studio, costituente la declinazione più particolareggiata, al livello locale, dei già richiamati obiettivi formativi qualificanti definiti al livello nazionale dal D.M. 25 novembre 2005. Peraltro, le singole «aree di apprendimento» si caratterizzano, altresì, per propri specifici contenuti dipendenti dai settori scientifico-disciplinari di riferimento e si prestano, con varietà di tecniche e metodologie di analisi, alla preparazione, impiego ed affinamento di particolari abilità e competenze.
- 5. Una più puntuale e articolata illustrazione degli obiettivi formativi specifici del Corso, con la descrizione dettagliata delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire, del profilo professionale di riferimento e degli sbocchi occupazionali previsti per i laureati, è riportata nella Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS).

#### Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali a cui il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dà accesso sono riconducibili a diversi settori professionali per l'esercizio di funzioni caratterizzate da elevati livelli di competenza e di responsabilità. La laurea consente in primo luogo di indirizzarsi all'esercizio delle professioni legali (avvocatura e notariato) ed alla magistratura. Offre, inoltre, ulteriori opportunità lavorative in vari campi di attività sociale, socio-economica e politica, nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo) e nelle organizzazioni internazionali.

#### Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza non è differenziato in curricula ma è articolato in sei indirizzi, attraverso la valorizzazione delle attività formative affini e integrative. La scelta dell'indirizzo è operata dallo studente all'atto dell'iscrizione al quarto anno di corso. I sei indirizzi sono i seguenti:

- i) Indirizzo storico-giuridico, filosofico-giuridico e filosofico-politico;
- ii) Indirizzo privatistico;
- iii) Indirizzo pubblicistico;
- iv) Indirizzo commercialistico-navigazionistico;
- v) Indirizzo internazionalistico, comparatistico e dell'Unione Europea;
- vi) Indirizzo penalistico

#### Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

- 1. Per l'ammissione al Corso è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 5 del D.M. 25 novembre 2005.
- 2. I requisiti curricolari che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25 novembre 2005, devono essere posseduti per l'ammissione al Corso, coincidono con l'insieme delle competenze e conoscenze che lo studente deve avere acquisito nel pregresso percorso formativo scolastico.
- 3. È prevista per l'accesso al Corso una modalità di verifica delle conoscenze di cultura generale e delle conoscenze di base negli ambiti disciplinari storico-umanistici mediante test on-line a risposta multipla. Gli studenti che non rispondono esattamente al 60% dei quesiti proposti sono tenuti a frequentare un corso di recupero, che sarà programmato entro il primo anno accademico di riferimento, allo scopo di offrire elementi

utili a migliorare le conoscenze degli studenti medesimi per una proficua prosecuzione del corso degli studi intrapreso. Alla fine del corso, previa verifica delle presenze, verrà rilasciato un attestato comprovante il recupero del debito formativo.

#### Art. 6 - Attività formative

- 1. Le attività formative comprendono: insegnamenti (obbligatori, opzionali, a scelta dello studente e di indirizzo), seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso nonché la preparazione e presentazione della prova finale.
- 2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
- 3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni e i seminari. L'impegno di studio individuale dello studente per credito formativo è conseguentemente fissato tra un minimo di 13 e un massimo di 19 ore. In ogni caso, il carico didattico corrispondente a un credito è fissato nella misura convenzionale massima di 60 pagine del testo consigliato ai fini della preparazione dell'esame per gli insegnamenti obbligatori e opzionali e di 40 pagine per gli insegnamenti a scelta dello studente.
- 4. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU
- 5. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
- 6. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio non obbligatorie.
- 7. L'attribuzione di crediti formativi a specifiche iniziative o attività di carattere scientifico e culturale è compiuta dal Consiglio, su domanda del promotore della medesima iniziativa o di un suo delegato, una volta verificatane la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. La verifica dei risultati di apprendimento attesi è di norma rimessa all'attestazione del promotore dell'iniziativa o di un suo delegato.
- 8. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

#### Art. 7 - Attività a scelta dello studente

- 1. Nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo del Corso.
- 2. Lo studente può senz'altro indicare come attività formative autonomamente scelte, nel rispetto delle eventuali propedeuticità, insegnamenti presenti nell'offerta didattica del Dipartimento tra quelli individuati dal Corso di studio e previsti nell'ordinamento didattico. Se, invece, lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto dall'ordinamento didattico deve fare richiesta al Consiglio di corso prima dell'inizio delle lezioni dell'insegnamento scelto e il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

#### Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

- 1. Gli studenti del Corso non hanno obblighi di frequenza delle lezioni. La frequenza delle lezioni è in ogni caso vivamente consigliata per una più efficace e rapida acquisizione dei risultati di apprendimento costituenti gli obiettivi formativi del Corso.
- 2. Le attività formative si articolano in ore di didattica frontale, di seminari, di esercitazioni pratiche e/o di tirocinio, a scelta del docente. Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".
- 3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti si svolgono, di regola, entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell'arco di due semestri di ciascun anno accademico. Il carattere annuale o semestrale dell'insegnamento, e, in quest'ultimo caso, l'afferenza al primo o al secondo semestre, risultano specificati nel Manifesto degli studi, nel Piano di studio e nel Calendario didattico. Sono in ogni caso annuali gli insegnamenti i cui crediti formativi siano superiori a 10. Ogni insegnamento si articola in un numero totale di ore di lezioni correlato al numero dei crediti assegnati a ciascuna disciplina, o a ciascun modulo, secondo i criteri fissati nel precedente art. 6, comma 3. Per esigenze di funzionalità del carico didattico, non è consentito tenere settimanalmente più di otto ore di lezioni e più di due ore giornaliere per ciascun insegnamento, salvo il caso di svolgimento di attività didattiche decentrate, consentite fino al limite massimo di dodici ore settimanali e sei giornaliere per ciascun insegnamento.
- 4. In caso di partizionamento dell'insegnamento, i docenti responsabili sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame ai sensi dell'art. 17, comma 4, del vigente Regolamento Didattico d'Ateneo.
- 5. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Didattico d'Ateneo, i docenti, sia di ruolo sia a contratto, entro il 15 giugno di ogni anno, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, ai fini meglio specificati nell'art.26, 4° comma del presente Regolamento e con le modalità ivi stabilite. Entro il 20 settembre ciascun docente provvederà ad inserire direttamente nella piattaforma informatica ESSE3, in lingua italiana e in lingua inglese, gli obiettivi formativi dell'insegnamento, gli eventuali prerequisiti richiesti, i contenuti, i metodi didattici, le modalità di verifica dell'apprendimento, i testi di riferimento consigliati per la preparazione dell'esame, nonché l'orario di ricevimento degli studenti. È compito del Coordinatore vigilare sul corretto e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati.
- 6. Prima dell'inizio di ciascun semestre, e comunque non oltre il 10 settembre per gli insegnamenti del primo semestre e non oltre il 10 febbraio per quelli del secondo semestre, viene predisposto dal Direttore, sentita la Commissione paritetica, il Calendario delle lezioni del Corso e l'orario delle attività formative, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze di funzionalità del percorso didattico e quelle di una ordinata e razionale distribuzione degli insegnamenti in funzione della massima implementazione della frequenza degli studenti alle lezioni, e avendo cura, in ogni caso, di evitare qualsiasi sovrapposizione di lezioni delle materie obbligatorie di ciascun anno. Il Calendario viene, quindi, comunicato ai docenti, inserito tempestivamente nella SUA-CdS e reso disponibile agli studenti anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento.
- 7. Lezioni, seminari ed esercitazioni si svolgono nelle aule di cui dispone il Dipartimento e nella distribuzione delle aule si terrà conto del numero degli studenti frequentanti.
- 8. I titolari degli insegnamenti possono prevedere l'affidamento ai dottorandi di ricerca di concerto con il docente *tutor* e agli assegnisti di ricerca di concerto con il responsabile dell'attività di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Tale collaborazione didattica dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritto alcuno in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. In ogni caso le esercitazioni e i seminari potranno essere tenuti solo da personale che ne abbia titolo e sotto la responsabilità del docente ufficiale della materia, evitando che si sovrappongano alle lezioni del medesimo anno di corso relative alle materie fondamentali.

- 9. L'attività didattica del Corsi si articola in due cicli, sulla base del seguente calendario di massima:
- primo ciclo: dall'ultima decade di settembre alla prima decade di dicembre;
- secondo ciclo: dall'ultima decade di febbraio alla prima decade di maggio.
- 10. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l'orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

# Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

- 1. Tutti gli insegnamenti impartiti si concludono con una verifica del profitto degli studenti, sempre individuale, espressa in voti ovvero consistente nel riconoscimento di una «idoneità», secondo quanto specificato nel Piano di studio. L'accertamento dell'effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi deve avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Esso ha luogo attraverso un esame che può essere svolto in forma scritta, in forma orale o in forma scritta e orale, a discrezione del titolare dell'insegnamento, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle disposizioni del presente articolo. Le modalità di svolgimento degli esami devono essere chiaramente illustrate in ciascuna scheda di insegnamento presente nella piattaforma on line ESSE3, secondo quanto previsto nel precedente art. 8, comma 5. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
- 2. Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione delle lezioni relative ai singoli insegnamenti, secondo la ripartizione per anni di corso e per semestri prevista nel Piano di studio della coorte di riferimento. Gli studenti immatricolati o iscritti al Corso possono sostenere gli esami di profitto a partire dal primo appello fissato nell'anno solare successivo a quello di immatricolazione o di iscrizione. Lo studente che risulti in regola con l'iscrizione e con i versamenti relativi può sostenere gli esami senza alcuna limitazione numerica, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Lo studente può completare gli esami entro dicembre e sostenere l'esame di laurea entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo, purché regolarmente iscritto all'anno accademico precedente, senza reiscrizione.
- 3. Per gli insegnamenti con crediti formativi superiori a 10 le lezioni si svolgono nell'arco dei due semestri ed è previsto un unico esame, al termine del secondo semestre di lezioni. È consentito, a discrezione del titolare dell'insegnamento, lo svolgimento di una verifica intermedia del profitto, con riferimento al programma del primo modulo, una volta concluso il corso di lezioni relative al predetto modulo. La verifica suddetta, annotata su apposito registro o inserita nella piattaforma on line ESSE3 come prova parziale, può essere sostenuta, salvo diverse determinazioni del docente titolare dell'insegnamento, in qualsiasi appello, ma perde di efficacia se la prova finale non è sostenuta entro i dodici mesi successivi. Il superamento della verifica intermedia non deve essere riportato nel libretto personale dello studente.
- 4. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, sono considerati separatamente ai fini del conteggio della media finale dei voti. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurriculari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami. La prova finale utile al conseguimento del titolo è considerata nella votazione finale.
- 5. Lo studente può essere autorizzato dal Direttore a sostenere uno o più esami aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurriculari), a condizione che essi siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Gli esami e i crediti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale rimangono registrati nella carriera dello studente e

possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma possono essere oggetto di apprezzamento ai fini della determinazione del voto finale di laurea ai sensi del successivo art. 21 comma 11. 6. Le sessioni ordinarie di esami di profitto sono tre. È prevista una sessione straordinaria nel mese di dicembre.

- 7. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal Piano di studio. La valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa in trentesimi e l'esame si intende superato se lo studente ha conseguito almeno diciotto/trentesimi. La Commissione giudicatrice può aggiungere al massimo dei voti la «lode» con valutazione unanime. L'esito positivo e il voto dell'esame deve essere riportato sul libretto personale dello studente. Il giudizio di insufficienza non è, invece, corredato da valutazione, non è annotato sul libretto e non è in alcun modo riportato nella carriera dello studente. L'esito dell'esame, con la votazione conseguita, è verbalizzato al termine dell'appello mediante procedura digitalizzata secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo. Nei casi in cui si proceda eccezionalmente alla verbalizzazione cartacea dell'esame o di altra prova di verifica del profitto dello studente, il verbale è firmato dal Presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. Il Presidente della commissione ha l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti a conclusione di ciascuna seduta d'esame.
- 8. Nel caso in cui lo studente ritenga, in qualsiasi momento, di interrompere l'esame orale, viene riportata sul verbale la notazione: «ritirato». È consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle prove scritte. Lo studente «ritirato» può ripresentarsi nell'appello successivo. Lo studente «respinto» potrà ripresentarsi in un appello successivo sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dallo svolgimento della prova precedente.
- 9. La verifica del profitto degli studenti che si risolva nel riconoscimento di una «idoneità» deve essere riportata sul libretto personale dello studente.
- 10. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
- 11. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
- 12. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento Didattico d'Ateneo il conseguimento di almeno 10 CFU nel primo anno di corso è condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo.
- 13. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da almeno 2 membri. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente nominato dal Direttore. Compongono la commissione, in aggiunta al Presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in quantità sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore, su proposta del Coordinatore.
- 14. Il Direttore del Dipartimento propone entro il mese di luglio le date di inizio e fine degli appelli delle diverse sessioni dell'anno accademico successivo e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
- 15. Entro il 20 settembre l'Ufficio didattica stila il Calendario degli esami di profitto relativi agli appelli dell'intero anno accademico, in modo che possa essere tempestivamente inserito nella SUA-CdS. La fissazione delle date degli esami tiene conto delle specifiche esigenze didattiche e delle propedeuticità, evitando qualsiasi sovrapposizione con i periodi delle lezioni. In ogni caso, l'intervallo tra due appelli successivi di ogni singolo insegnamento non può essere inferiore alle due settimane. Il Calendario viene quindi comunicato ai docenti ed è reso disponibile agli studenti anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere

motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata; l'anticipazione è esclusa anche nell'ambito della stessa giornata. Il Presidente della Commissione che ritenga, eventualmente sulla base di un appello dei prenotati, di non esaurire gli esami in un'unica giornata provvede a redigere un calendario dei giorni previsti per la prosecuzione dell'appello e a darne adeguata comunicazione.

#### Art. 10 - Trasferimenti da altri Corsi di studio

- 1. È consentito il trasferimento in ingresso da altri Corsi di studio dell'Ateneo o da altre Università, anche con l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo e con l'eventuale riconoscimento dei crediti formativi già maturati, secondo quanto previsto negli articoli seguenti del presente Regolamento.
- 2. Il trasferimento può aver luogo entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
- 3. Nel caso in cui non si faccia luogo al riconoscimento di alcun credito formativo precedentemente maturato, si fa luogo alla verifica del possesso dell'adeguata preparazione iniziale dello studente, a termini del precedente art. 5, commi 3 e seguenti.

# Art. 11 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti nel Corso di laurea in Scienze giuridiche (classe 31) dell'Università di Messina

- 1. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze giuridiche (classe 31) presso la Facoltà o il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina potranno iscriversi al quarto anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza con il riconoscimento dei crediti acquisiti e degli esami sostenuti nei termini di cui alla allegata tabella M-2013.
- 2. Agli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, che transitano al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, sono riconosciuti i crediti acquisiti e gli esami sostenuti nel detto Corso di laurea triennale, nei termini di cui alle allegate tabelle N1-2013 e N2-2013.
- 3. All'atto del riconoscimento dei crediti, le suddette tabelle devono essere opportunamente adattate al piano di studio della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina di volta in volta applicabile in relazione alla coorte di riferimento.

# Art. 12 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in Corsi di laurea delle classi 31 - Scienze giuridiche, 22/S - Giurisprudenza, specialistica biennale, LMG/01 - Magistrale Giurisprudenza a ciclo unico, presso altri Atenei

1. Agli studenti che si iscrivono al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) sono riconosciuti i corrispondenti esami sostenuti con i relativi crediti acquisiti in un Corso di laurea attivato in altri Atenei nell'ambito delle classi 31 (Scienze giuridiche), 22/S (Giurisprudenza, specialistica biennale), LMG/01 (Giurisprudenza, magistrale a ciclo unico). Si fa luogo all'integrale riconoscimento dei crediti nel caso in cui il numero dei crediti del singolo insegnamento sostenuto in un altro Ateneo sia equivalente, o inferiore fino a un massimo di due unità, a quello previsto dall'ordinamento della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, con conseguente arrotondamento in eccesso. Se il numero dei crediti del singolo insegnamento sostenuto in un altro Ateneo è inferiore di più di due unità, è richiesta una integrazione necessaria a far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dall'ordinamento della Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina. Se l'insegnamento superato in altri Atenei corrisponde a più moduli o a più insegnamenti nel Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, sono riconosciuti entrambi i moduli o insegnamenti, nei limiti previsti dalla precedente disposizione. Se il numero dei crediti dell'insegnamento, corrispondente a più moduli o più insegnamenti del Corso di laurea magistrale, è inferiore di più di due unità rispetto alla somma dei predetti moduli o insegnamenti, i crediti riconosciuti

sono imputati al primo modulo o al primo insegnamento, salvo per gli insegnamenti di Diritto privato, i cui crediti sono imputati all'insegnamento di Diritto privato II. Se il numero dei crediti del singolo insegnamento sostenuto in un altro Ateneo è superiore a quello previsto dall'ordinamento della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina viene riconosciuto nei limiti previsti da quest'ultimo.

- 2. Salvo il riconoscimento dell'esame con i crediti acquisiti di cui al comma precedente, gli studenti sono tenuti a concordare con i docenti del Corso il programma delle integrazioni da sostenere. In caso di insegnamento superato in altri Atenei, i cui crediti siano stati integralmente riconosciuti ai sensi del comma precedente con riferimento ad uno solo dei corrispondenti più insegnamenti nel Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, gli studenti sono comunque tenuti a concordare con il docente del Corso il programma dell'esame da sostenere.
- 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli studenti che si iscrivono al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina per gli esami superati in un Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza attivato in altro Ateneo, purché sostenuti da non oltre dieci anni. Sono in ogni caso riconosciuti i crediti corrispondenti alle discipline storiche, filosofiche, ecclesiasticistiche ed economiche.

# Art. 13 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in corsi di laurea nell'ambito delle classi 2 e L-14 - Scienze dei servizi giuridici, nell'Università di Messina e negli altri Atenei

- 1. Agli studenti iscritti ai Corsi di laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) dell'Università di Messina, che transitano al corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, verranno riconosciuti gli esami sostenuti, con i rispettivi crediti, di cui alle tabelle allegate (Allegati A e B).
- 2. Gli studenti che hanno conseguito la laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) presso l'Università di Messina, potranno iscriversi al quarto anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, ferma restando l'integrazione dei debiti formativi di cui alle tabelle sopra indicate (Allegati A e B).
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli studenti iscritti ai Corsi di laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) o che hanno conseguito la laurea in Consulente del lavoro (cl. 2 e L-14), Giurista di Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. L-14), Operatore Giudiziario e delle Amministrazioni Pubbliche (cl. 2) presso altri Atenei, con il riconoscimento degli esami indicati nelle allegate tabelle (Allegati A e B) e dei corrispondenti crediti e con le eventuali ulteriori integrazioni necessarie per far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dall'ordinamento della Laurea magistrale in Giurisprudenza.
- 4. Agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi di laurea in Servizi giuridici (2 e L-14) diverso da quelli presenti nell'offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza, saranno riconosciuti, all'atto del trasferimento o della iscrizione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, i corrispondenti esami sostenuti e i relativi crediti acquisiti, con l'integrazione necessaria a far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dall'ordinamento della Laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina.

# Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in Corsi di laurea svolti in modalità a distanza

1. Le disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Capo trovano applicazione anche agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi 2, 22/S, 31, L-14 e LMG/01, svolti in modalità a distanza, purché il Corso di provenienza risulti accreditato ai sensi del

regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Il riconoscimento dei crediti conseguiti è in ogni caso subordinato – ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento didattico d'Ateneo – all'esito di un colloquio diretto a verificare le conoscenze effettivamente possedute e la capacità dello studente di adattarsi al diverso metodo di apprendimento proprio della didattica frontale tradizionale.

# Art. 15 – Trasferimenti e riconoscimento crediti conseguiti in Corsi di laurea appartenenti a classi diverse da quelle sopra considerate

- 1. Agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi diverse da 2, 31, 22/S, L-14 e LMG/01, nell'Ateneo di Messina come in altri Atenei, saranno riconosciuti, all'atto del trasferimento o della iscrizione al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, gli esami sostenuti e i crediti conseguiti dei corrispondenti insegnamenti previsti nell'ordinamento del Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, richiedendosi le integrazioni necessarie per far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dal predetto ordinamento didattico.
- 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica purché i contenuti e l'articolazione del programma risultino omogenei a quelli del corrispondente insegnamento della Laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento. Tale omogeneità ricorre in presenza delle tre seguenti condizioni:
- a) che l'esame sia stato sostenuto da non oltre dieci anni, salvo per quelli corrispondenti alle discipline storiche, filosofiche, ecclesiasticistiche ed economiche;
- b) che il numero dei crediti previsti per l'insegnamento del Corso di laurea in precedenza frequentato sia pari almeno al 60% di quello del corrispondente insegnamento del Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza. In presenza, nel predetto Corso del Dipartimento, di più moduli o insegnamenti, tale percentuale è riferita alla somma dei rispettivi crediti;
- c) che venga acquisito parere favorevole del docente titolare dell'insegnamento (o dei moduli o insegnamenti) nel Corso di Laurea magistrale del Dipartimento, sulla congruenza dell'articolazione e sviluppo dei contenuti dei programmi svolti nel Corso di studio in precedenza frequentato.

#### Art. 16 – Individuazione dell'anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 12, del presente regolamento, gli studenti che transitano al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, provenienti da Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di altri Atenei, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, sono ammessi alla prosecuzione degli studi, ai sensi delle norme vigenti. Gli studenti fuori corso nell'Ateneo di provenienza saranno iscritti al quinto anno.
- 2. In caso di rinunzia agli studi e di reiscrizione al Corso, gli studenti saranno iscritti al primo anno, se hanno avuto riconosciuti meno di 30 crediti; al secondo anno, se hanno avuto riconosciuti da 30 a 59 crediti; al terzo anno, se hanno avuto riconosciuti da 60 a 89 crediti; al quarto anno, se hanno avuto riconosciuti da 90 a 150 crediti; al quinto se hanno avuto riconosciuti più di 150 crediti.
- 3. Gli studenti che transitano al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, provenienti da Corsi di laurea triennali, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, saranno iscritti al primo anno, se hanno avuto riconosciuti meno di 30 crediti; al secondo anno, se hanno avuto riconosciuti da 30 a 59 crediti; al terzo anno, se hanno avuto riconosciuti da 60 a 89 crediti; al quarto anno, se hanno avuto riconosciuti da 90 a 150 crediti.

## Art. 17 - Competenza e altre disposizioni particolari

1. In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, il riconoscimento dei crediti viene disposto dal Consiglio. Il Consiglio richiede lo svolgimento di una preliminare attività istruttoria ad una commissione all'uopo nominata per un periodo di tempo determinato.

- 2. Salvo quanto previsto dagli allegati al presente regolamento, agli esami relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico disciplinari dell'area giuridica, eventualmente sostenuti nei Corsi di laurea di provenienza indicati negli articoli precedenti del presente Capo, che non corrispondono ad alcuno di quelli del piano di studio della laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza, sono riconosciuti i crediti degli insegnamenti a scelta dello studente, nella misura di 6 per ogni esame.
- 3. La disposizione di cui all'art. 22, comma 3, si applica anche agli studenti che si iscrivono al Corso di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina in relazione agli esami superati nel Corso di laurea quadriennale attivato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Messina e comunque in relazione agli esami superati da più di dieci anni presso un qualsiasi Corso di laurea dell'Ateneo di Messina o di altro Ateneo.

#### Art. 18 - Attività di tirocinio e stage

Il Corso promuove lo svolgimento, sulla base di apposite convenzioni, di ulteriori attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e stage presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali. Tali attività danno titolo al riconoscimento di crediti formativi per le conoscenze diverse dagli insegnamenti acquisibili nell'arco del quinquennio di durata del Corso. I crediti vengono riconosciuti dietro attestazione di regolare frequenza del periodo di stage o tirocinio. Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, il Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

## Art. 19 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

## Art. 20 - Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Sono in ogni caso stabilite le seguenti propedeuticità:

Gli esami degli insegnamenti indicati nella prima colonna debbono precedere, a pena di nullità, quelli inseriti nella seconda colonna

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

IUS/18Diritto penale romano IUS/18 Diritto romano (avanzato)

DIRITTO PRIVATO I

IUS/01Diritto privato II IUS/01 Diritto di famiglia IUS/01 Diritto dei beni IUS/01 Diritto dell'informatica IUS/01 Diritto dei consumi

IUS/01 Diritto sportivo

IUS/01 Diritto delle obbligazioni e dei contratti

IUS/01 Diritto della responsabilità civile IUS/01 Diritto civile dell'ambiente IUS/01Diritto delle successioni IUS/05 Diritto privato dell'economia IUS/05 Diritto delle assicurazioni IUS/13 Diritto internazionale

#### DIRITTO PRIVATO II

IUS/01 Diritto civile I IUS/01 Diritto civile minorile IUS/02 Diritto privato comparato IUS/02 Diritto privato dell'Unione Europea IUS/03 Diritto agrario IUS/03 Diritto agrario comunitario IUS/03 Diritto agroalimentare IUS/04 Diritto commerciale IUS/04 Diritto industriale IUS/04 Diritto fallimentare IUS/06 Diritto della navigazione IUS/06 Diritto della navigazione avanzato IUS/06 Diritto aeronautico IUS/06 Diritto dei trasporti IUS/07Diritto del lavoro IUS/07 Diritto della sicurezza sociale IUS/15 Diritto processuale civile

IUS/18 Diritto romano (avanzato)

#### DIRITTO COSTITUZIONALE I

IUS/07 Diritto del lavoro IUS/08 Diritto Costituzionale II IUS/08 Diritto parlamentare IUS/08 Diritto costituzionale regionale IUS/08 Giustizia costituzionale IUS/10Diritto amministrativo I IUS/10 Diritto degli Enti Locali IUS/11 Diritto ecclesiastico IUS/11 Diritto ecclesiastico comparato IUS/11 Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa IUS/11 Diritto comparato delle religioni IUS/12 Diritto tributario IUS/13 Diritto internazionale IUS/15 Diritto processuale civile IUS/17 Diritto penale I

## DIRITTO INTERNAZIONALE

IUS/06 Diritto internazionale della navigazioneIUS/13 Diritto internazionale privato e processuale

IUS/21 Diritto pubblico comparato

IUS/14Diritto dell'Unione Europea IUS/14 Diritto avanzato dell'Unione

Europea

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO I IUS/19 Storia del diritto italiano II

IUS/19 Diritto comune

IUS/19 Storia delle codificazioni

moderne

IUS/19 Storia della giustizia

**DIRITTO AMMINISTRATIVO I**IUS/10 Diritto amministrativo II

IUS/10 Contabilità di Stato IUS/10 Diritto degli Enti Locali

IUS/10 Diritto amministrativo europeo

IUS/10 Diritto urbanistico IUS/10 Diritto amministrativo

comparato

IUS/12 Diritto tributario

**DIRITTO COMMERCIALE**IUS/04 Diritto fallimentare

IUS/05 Diritto bancario IUS/12 Diritto tributario

IUS/17 Diritto penale commerciale

**DIRITTO CIVILE I** IUS/01 Diritto civile II

**DIRITTO PENALE I**IUS/16 Diritto processuale penale

IUS/17 Diritto penale II IUS/17 Criminologia

IUS/17Diritto penale commerciale IUS/17 Diritto penale minorile IUS/17 Diritto penale europeo IUS/17 Diritto penale degli enti

collettivi

MED-43 Medicina legale

**DIRITTO PENALE II**IUS/16 Diritto processuale penale

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**IUS/12 Diritto tributario

IUS/15 Diritto dell'arbitrato

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE**IUS/16Diritto dell'esecuzione penale

ECONOMIA PUBBLICA SECS-P03 Economia Sanitaria

SECS-P07 Economia aziendale

#### Art. 21 - Prova finale

- 1. L'attività formativa relativa alla prova finale consiste nella predisposizione e nella elaborazione personale, sotto la guida di un relatore, ed eventualmente in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, di una tesi compilativa o di una tesi di ricerca. I crediti formativi previsti per tale attività sono indicati nell'ordinamento didattico e nel piano di studio. La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione, eventualmente in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, dell'elaborato davanti alla Commissione di laurea. Le modalità di organizzazione della prova finale, le procedure per l'attribuzione degli argomenti, le modalità di designazione dei docenti relatori e degli eventuali correlatori, nonché i criteri generali di valutazione, sono disciplinati nei commi seguenti del presente articolo.
- 2. Lo studente può chiedere l'assegnazione della tesi su un argomento di qualsiasi materia in cui abbia sostenuto la relativa prova d'esame, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento, che individuerà anche un titolo provvisorio. Nel caso di materie dell'ultimo semestre dell'ultimo anno è possibile chiedere la tesi prima di avere sostenuto l'esame di profitto, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento e fermi restando in ogni caso i requisiti di voto di cui al successivo comma 4. La tesi è quindi assegnata dal Direttore, che provvede a designare il relatore e l'eventuale correlatore garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento e una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
- 3. Nel caso di tesi compilativa, che consiste nella redazione di un breve elaborato scritto (commento ad una sentenza; tesina su un argomento monografico, ricerca empirica e analisi di un caso) e in un colloquio finale sull'argomento trattato, il titolo della tesi deve essere richiesto al docente titolare dell'insegnamento dopo avere conseguito almeno 200 crediti formativi e almeno 3 mesi prima della data presunta di discussione dell'elaborato.
- 4. Nel caso in cui la media ponderata degli esami già sostenuti sia superiore a 25/30 e sia stato riportato il voto di almeno 27/30 nell'insegnamento prescelto, la prova finale può consistere nella redazione di un elaborato sperimentale (indagine e rivisitazione critica del materiale raccolto) e in un colloquio finale sull'argomento trattato e il titolo della tesi deve essere richiesto al docente titolare dell'insegnamento dopo avere conseguito almeno 200 crediti formativi e almeno 6 mesi prima della data presunta di discussione dell'elaborato.

Nel caso, previsto dal comma 2, di assegnazione antecedente al superamento del corrispondente esame di profitto, la tesi sperimentale si trasforma in compilativa ove il voto conseguito sia inferiore ai 27/30.

- 5. È consentito chiedere al Direttore, previo nulla-osta del relatore, la revoca dell'assegnazione e l'individuazione di un nuovo argomento appartenente alla stessa o ad altra materia, con il decorso di un nuovo termine minimo e, nel secondo caso, anche con l'individuazione di un nuovo relatore.
- 6. Il calendario delle prove finali prevede almeno cinque sessioni, coordinate alle sessioni d'esame, fissate con delibera del Consiglio di Dipartimento. L'elaborato della tesi deve essere consegnato nella versione definitiva entro un termine idoneo a consentirne una adeguata verifica da parte del relatore e comunque non oltre 20 giorni precedenti la sessione di laurea.
- 7. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore e, comunque, sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti. Le Commissioni, costituite in maggioranza da professori ufficiali, sono composte da non meno di 7 membri. I compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice possono essere attribuiti anche ad esperti esterni, italiani e stranieri, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame. Il correlatore non è computato tra i membri che compongono la commissione e non ha diritto di voto.

- 8. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia più anziano nel ruolo indicato dal Direttore. A lui spetta garantire la regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti. Il Presidente designa il componenti della Commissione meno anziano in ruolo come segretario incaricato della verbalizzazione.
- 9. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, l'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
- 10. Le commissioni devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto.
- 11. Il computo della media dei voti riportati negli esami di profitto avviene secondo il metodo della media ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. Ai fini del calcolo della media, alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore 31. Il risultato così ottenuto deve poi essere espresso in centodecimi (ossia moltiplicato per 110 e diviso per 30). Questa cifra finale costituisce il «voto di partenza all'esame di laurea», che in presenza di eventuali decimali dovrà essere arrotondato per difetto o per eccesso (tra 0,01 e 0,50 l'arrotondamento sarà in difetto, da 0,51 in su sarà invece in eccesso). Al voto di partenza si aggiungono massimo 5 centodecimi per la tesi compilativa e massimo 8 centodecimi per la tesi sperimentale. La lode accademica non può essere attribuita se il candidato ha un voto di partenza inferiore a 103 (ossia inferiore a 102,51). La commissione attribuisce 1 ulteriore centodecimo agli studenti che si laureano in corso, ossia ai candidati iscritti al quinto anno di corso che sostengano la prova finale entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo, ovvero 2 centodecimi agli studenti che si laureano in corso e con una media non inferiore a ventisette/trentesimi, eventualmente arrotondata per eccesso. Nel caso di tesi di ricerca predisposta e discussa in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, la Commissione attribuisce fino a 2 ulteriori centodecimi. Per gli eventuali esami in soprannumero, aventi un peso non inferiore a 6 crediti anche risultante dalla somma di insegnamenti pari ciascuno a tre crediti, e valutati ciascuno con voto non inferiore a ventisette/trentesimi, possono essere attribuiti complessivamente fino a un massimo di 0,50 centodecimi. Al voto così determinato si aggiunge un ulteriore centodecimo, se necessario per raggiungere la votazione di 100, 105 o 110.

Si ribadisce che la soglia di 103 centodecimi, necessaria per poter conseguire la lode accademica, va riferita al "voto di partenza", esclusi i punti aggiuntivi sopra indicati.

- 12. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame, la Commissione lo rinvia ad un successivo appello per consentirgli di colmare le lacune emerse in sede di valutazione o discussione dell'elaborato.
- 13. Lo svolgimento degli esami di laurea e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

#### Art. 22 - Orientamento e tutorato

- 1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
- 2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
- 3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
- 4. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

#### Art. 23 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di parttime, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

#### Art. 24 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

## Art. 25 - Diritti degli studenti

- 1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
- 2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
- 3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

#### Art. 26 - Docenti del Corso di Studio

- 1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuazione.
- 2. I docenti sono tenuti a presentare il curriculum vitae al Coordinatore del Corso di Laurea, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
- 3. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.
- 4. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3, affinché possano essere diffusi con congruo anticipo. Il Coordinatore trasmette i suddetti programmi alla Commissione paritetica ai fini della formulazione del parere sulla coerenza dei contenuti dei programmi con gli obiettivi formativi del Corso e sulla loro compatibilità con i crediti attribuiti a ciascun insegnamento. La Commissione paritetica entro quindici giorni, comunicherà il parere al Consiglio di Corso di studio il quale, come disposto dall'art. 30, 3° comma del Regolamento didattico di Ateneo, verifica la coerenza dei contenuti suddetti con gli obiettivi formativi del corso, nonché la compatibilità dei programmi con i crediti attribuiti a ciascun insegnamento ed approva i programmi.
- 5. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

- 6. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.
- 7. Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

### Art. 27 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

- 1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il tiolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
- 2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

#### Art. 28 - Verifica periodica dei crediti

- 1. Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti del Corso di studio possono essere disposti dal Manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

### Art. 29 - Valutazione della qualità delle attività svolte

- 1. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) composto da tre docenti, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore non fa parte del gruppo di AQ.
- 2. Il gruppo di AQ viene nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio.

#### Art. 30 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 31 - Disposizione finale**

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.